



**RinG**  
*Progetto "Una rete per le Donne"*  
*prosecuzione*

1. 5 Maternità e paternità, conciliazione e parità  
Congedo parentale

## Congedo parentale: lavoro dipendente

<p><b>A chi spetta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alle <b>madri e ai padri lavoratori dipendenti</b> (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio). Spetta anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato con i requisiti contributivi consultabili alla pagina INPS dedicata al congedo parentale.</li> <li>✓ A i <b>genitori adottivi e affidatari</b> con le stesse modalità dei genitori naturali (vedere scheda 1.9 In caso di adozioni e affidamenti).</li> </ul>
<p><b>Durata e modalità di fruizione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il congedo parentale consiste in un <b>periodo di astensione, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, complessivo tra i due genitori</b>. Se lo prende la sola madre l'astensione può essere massimo di 6 mesi. Se lo prende solo il padre l'astensione è elevabile a 7 mesi se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi.</li> <li>✓ Il <b>genitore di famiglia monoparentale</b> (madre o padre) ha diritto a 10 mesi di congedo</li> <li>✓ Ciascun genitore, in caso di parto plurimo e di adozione/affidamento di più minori ha diritto a fruire del congedo parentale per ogni nato e per ogni adottato o affidato.</li> <li>✓ Il congedo parentale è <b>prolungabile in caso di bambino disabile</b> (vedere scheda 1.10)</li> </ul>
<p><b>Cosa spetta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Entro i primi 6 anni di età del bambino:</b> il <b>30%</b> della retribuzione (del genitore che ne fa richiesta) percepita nel mese o periodo lavorato precedente l'inizio del congedo parentale, <b>per un periodo complessivo (madre e/o padre) pari a 6 mesi</b></li> <li>✓ <b>Dai 7 ai 12 anni</b> spetta il congedo per la parte non fruita entro i 6 anni, <b>ma senza retribuzione</b>, a meno che il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.</li> </ul>
<p><b>Novità introdotte col Jobs Act</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Estensione del congedo</b> (artt. 9 e 7 del Dlgs 80/2015): estensione del congedo retribuito (30%) fino a 6 anni di vita del bambini o dall'ingresso in famiglia caso di adozione/affidamento (prima era tre anni) e del congedo non retribuito fino a 12 anni di vita/dall'ingresso in famiglia (prima il limite era otto anni).</li> <li>✓ <b>Congedo su base oraria</b> (art 7 del Dlgs 80/2015): Il lavoratore può scegliere di fruire del congedo su base oraria (prima era possibile solo se previsto dal contratto nazionale) per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente. Il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento.</li> <li>✓ <b>Part time al posto del congedo</b> (art 8 comma 7 del DLgs. 81/2015): il lavoratore a tempo indeterminato può chiedere la trasformazione del contratto di lavoro in part time per il periodo corrispondente al congedo parentale residuo. La riduzione dell'orario non può essere superiore al 50%. Può essere chiesto per una sola volta per ogni figlio. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla richiesta entro 15gg</li> <li>✓ <b>Durata delle novità:</b> Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,</li> </ul>

	<p>13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il <b>2015</b> e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è stato condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Si prevede che nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 siano applicate come da testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p><b>Presentazione della domanda</b></p>	<p>✓ La domanda va presentata <b>prima dell'inizio dell'astensione</b> (anche lo stesso giorno) all'<b>INPS</b>; al <b>datore di lavoro</b> la domanda va presentata 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione per il congedo giornaliero (prima del Jobs Act erano previsti 15 gg) e 2 giorni prima per congedo su base oraria.</p> <p>✓ <b>Indicazioni specifiche per le domande che sfruttano le nuove opportunità introdotte dal Jobs Act:</b> se il genitore di un figlio di 8 anni vuole utilizzare il congedo tra dicembre 2015 e gennaio 2016, per ora può chiedere solo le settimane fino al 31 dicembre; per le domande a cavallo del 25/06/2015 (cioè con inizio del periodo prima del 25 giugno e termine invece successivo) si applicano le vecchie regole per il periodo pre 25/06, per i periodi successivi valgono le novità inserite nel Jobs Act; se il lavoratore ha fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, può chiedere i giorni rimanenti a partire dal 25 giugno, non prima; chi ha avuto la domanda respinta deve ripresentarne una nuova (l'INPS non riesamina automaticamente le vecchie domande adeguandosi alla nuova normativa; serve dunque rifare tutto da capo).</p>
<p><b>Per informazioni più dettagliate</b></p>	<p>✓ pagina dedicata INPS congedo parentale  <a href="http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5885">http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5885</a></p> <p>✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001)  <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg</a></p> <p>✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)  <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg</a></p> <p>✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili  <a href="http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx">http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.aspx</a></p>

## Congedo parentale: lavoratrici gestione separata

<b>A chi spetta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alle madri iscritte alla gestione separata (iscritte come professioniste o lavoratrici a progetto e categorie assimilate e che non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) che possano far valere <b>almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità.</b></li> <li>✓ <b>Ai papà</b> in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità (vedere schede 1.8 Congedi e agevolazioni per i papà )</li> <li>✓ I <b>genitori adottivi e affidatari</b> hanno diritto a particolari condizioni (scheda 1.9 in caso di adozione e affidamento)</li> </ul>
<b>Durata e modalità di fruizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un <b>periodo di astensione di massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.</b></li> <li>✓ Deve esserci <b>effettiva astensione dall'attività lavorativa.</b></li> </ul>
<b>Quanto spetta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, il <b>30%</b> del reddito giornaliero (1/365) derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.</li> </ul>
<b>Novità introdotte dal Jobs Act</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Estensione del congedo</b> (artt. 9 e 7 del Dlgs 80/2015): estensione del congedo retribuito (30%) fino a 6 anni di vita del bambini o dall'ingresso in famiglia caso di adozione/affidamento (prima era tre anni) e del congedo non retribuito fino a 12 anni di vita/dall'ingresso in famiglia (prima il limite era otto anni).</li> <li>✓ <b>Durata delle novità:</b> Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul>
<b>Presentazione della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La domanda va presentata all'<b>INPS</b> prima dell'inizio del congedo</li> </ul>
<b>Informazioni più dettagliate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pagina dedicata INPS congedo parentale <a href="http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5885">http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5885</a></li> <li>✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001) <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg</a></li> <li>✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg</a></li> <li>✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili <a href="http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.asp">http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.asp</a></li> </ul>

## Congedo parentale: lavoratrici autonome

<b>A chi spetta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alle madri lavoratrici autonome che abbiano effettuato il versamento dei <b>contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo</b> (o una frazione di esso).</li> <li>✓ Ai <b>genitori adottivi e affidatari</b> hanno diritto a particolari condizioni (scheda 1.9 in caso di adozione e affidamento)</li> </ul>
<b>Durata e modalità di fruizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un periodo di <b>astensione di massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.</b></li> <li>✓ Deve esserci <b>effettiva astensione dall'attività lavorativa.</b></li> </ul>
<b>Quanto spetta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per ciascuna giornata il <b>30%</b> della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge ogni anno per ciascuna categoria di appartenenza (per il 2015 si veda circolare INPS n. 78/2015)</li> </ul>
<b>Novità introdotte dal Jobs Act</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Estensione del congedo</b> (artt. 9 e 7 del Dlgs 80/2015): estensione del congedo retribuito (30%) fino a 6 anni di vita del bambini o dall'ingresso in famiglia caso di adozione/affidamento (prima era 3 anni) e del congedo non retribuito fino a 12 anni di vita/dall'ingresso in famiglia (prima era 8 anni).</li> <li>✓ <b>Durata delle novità:</b> Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale per il 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all'entrata in vigore di decreti legislativi attuativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti a decorrere dal 1° gennaio 2016 le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul>
<b>Presentazione della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La domanda deve essere presentata all'<b>INPS</b> prima di ogni inizio dei periodi di astensione. Nel caso in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale deve dar corso alla sospensione dell'obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi in quanto il contributo obbligatorio è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività anche per un solo giorno.</li> </ul>
<b>Per informazioni più dettagliate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pagina dedicata INPS congedo parentale  <a href="http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5885">http://www.INPS.it/portale/default.aspx?itemdir=5885</a></li> <li>✓ Circolare INPS 78/2015  <a href="https://www.INPS.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2078%20del%2016-04-2015.htm&amp;iDDalPortale=&amp;iDLink=-1">https://www.INPS.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2078%20del%2016-04-2015.htm&amp;iDDalPortale=&amp;iDLink=-1</a></li> <li>✓ T.U. maternità/paternità (dlgs. 151/2001)  <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg</a></li> <li>✓ Decreto attuativo Jobs Act (Dlgs. 80/2015 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)  <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg">http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg</a></li> <li>✓ Sito dedicato al Jobs act, contenente news sulle circolari INPS e altre informazioni utili  <a href="http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.asp">http://www.jobsact.lavoro.gov.it/News/Pagine/default.asp</a></li> </ul>

